

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 237

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Modifica all'articolo 2 della Costituzione concernente l'inserimento del diritto all'acqua come bene comune pubblico

ONOREVOLI SENATORI. – L’acqua è patrimonio dell’umanità. È un bene comune e una risorsa naturale per tutti. In quanto fonte di vita insostituibile per l’ecosistema, è infatti un bene che appartiene a tutti gli abitanti della terra e deve contribuire alla solidarietà fra i cittadini, le comunità, le generazioni. A nessuno, individualmente o come gruppo, è concesso di appropriarsene a titolo di proprietà privata. Fin dal 1993, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha indicato nella giornata del 22 marzo di ogni anno la «Giornata mondiale dell’acqua» proprio per ricordare l’enorme valore che ha questa risorsa, e come da essa dipenda la salute individuale e collettiva. Non esiste nulla che sia in grado di sostituirla.

Il diritto ad essa appartiene all’etica di base di una buona società e di una buona economia. Ne scaturisce che è solo compito della società stessa nel suo complesso garantirne il diritto di accesso, secondo il doppio principio di corresponsabilità e di sussidiarietà, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, reddito o classe sociale.

La salute individuale e collettiva dipende dall’acqua e l’agricoltura, l’industria e la vita domestica sono profondamente legate ad essa. Il suo carattere «insostituibile» significa che l’insieme di una comunità umana

– e di ogni suo membro – deve avere il diritto di accesso all’acqua, e in particolare, all’acqua potabile, nella quantità e qualità necessarie indispensabili alla vita e alle attività economiche. Non ci può essere produzione di ricchezza senza l’accesso all’acqua.

Essa appartiene più all’economia dei beni comuni e della distribuzione della ricchezza che all’economia privata dell’accumulazione individuale. Invece troppo spesso la condivisione dell’acqua è all’origine delle cause di inegualanze sociali. La civilizzazione deve riconoscere l’accesso all’acqua come un diritto fondamentale, inalienabile, individuale e collettivo. In diverse aree del nostro paese il diritto di accesso all’acqua potabile, è drammaticamente ancora troppo limitato, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo. Nel mondo più di 1,4 miliardi di persone, ossia il 25 per cento della popolazione mondiale, non ha accesso all’acqua potabile, e questo è oggi sinonimo di lotta per la sopravvivenza.

Assicurare l’accesso all’acqua come bene pubblico e fonte di vita insostituibile per ogni persona e ogni comunità è un concetto che merita l’inserimento in norma di rango costituzionale. E la Repubblica deve garantire l’accesso all’acqua come diritto umano e sociale imprescrittibile.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All’articolo 2 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Tra i diritti inviolabili, la Repubblica riconosce l’acqua come bene comune pubblico e fonte di vita insostituibile.

La Repubblica tutela e garantisce l’accesso effettivo all’acqua a tutti, quale diritto umano e sociale imprescrittibile».

€ 0,50